



**COMUNE DI LESINA**  
Provincia di Foggia

**ORDINANZA**

**REG. GENERALE N. 9 del 08-04-2020**

Ufficio: AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, COMUNICAZIONE ESTERNA

**OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. CHIUSURA TOTALE DI TUTTI GLI ESERCIZI COMMERCIALI, ALIMENTARI, TABACCHERIE, EDICOLE, DISTRIBUORI DI CARBURANTE ESCLUSI I DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESENTI NELLE AREE DI PERTINENZA, ESCLUSE LE FARMACIE E PARAFARMACIE, NEI GIORNI 12 APRILE 2020 (SANTA PASQUA) E 13 APRILE 2020 (LUNEDI' DELL'ANGELO).**

**IL SINDACO**

**Premesso che:**

l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Visto l'art. 32, comma 4, della legge 23/12/1978, n. 833, recante istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma del quale il Sindaco può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio comunale;

Visti gli artt. 50, co, 5, e 54, comma 4 e 6, del D.Lgs. n.267/2000 contenenti la previsione del potere sindacale di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti per emergenze sanitarie;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

**Visti:**

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- i DPCM del 23 febbraio 2020, del 8/3/2020, del 9 marzo 2020 e del 11 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno del 22.03.2020 che  
Ordinanza n. 9 del 08-04-2020

1/4



espressamente dispone il ...”*divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute*”;

- il DPCM del 22 marzo 2020, che recita che “sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1”;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 pubblicato su G.U. n.79 del 25.3.2020 recante "Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19" il quale all'art. 1, comma 1 e 2 prevede che le misure di contenimento e contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 possono essere adottate secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero la totalità di esso;
- Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del citato decreto legge il quale sancisce: "I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali né eccedendone i limiti di oggetto cui al comma 1”;

Visto il DPCM del 1 aprile 2020 pubblicato su G.U. n.88 del 2.4.2020 che stabilisce: "L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, del 28 marzo 2020, ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020”;

Rilevato che con la predetta disposizione normativa il Governo ha fissato un limite contenutistico negativo dettando un criterio stringente per l'esercizio da parte dei sindaci del potere extra ordinem prevedendo che a livello locale, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, non si possono prevedere misure in contrasto con quelle adottate a livello statale né eccedenti i limiti di oggetto ivi previste, pena l'inefficacia del provvedimento;

Evidenziato che domenica 12 aprile ricorre la Santa Pasqua e lunedì 13 aprile la ricorrenza del Lunedì dell'Angelo e che, in occasione delle predette festività, è ragionevole prevedere, in violazione delle misure di contenimento in atto, un elevato numero di spostamenti legati alle note tradizioni di scambi di auguri, di riunioni familiari e di transito verso le residenze in campagna e nella località di Marina di Lesina, con intuibili difficoltà da parte delle Forze dell'Ordine dedicate al controllo del territorio al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni attualmente vigenti;

Ritenuto che l'apertura degli esercizi commerciali non può far altro che amplificare tali difficoltà di controllo legittimando, di fatto, un gran numero di persone ad uscire di casa con la giustificazione dell'acquisto di prodotti;

Considerato che, per scongiurare l'insorgere di potenziali pericoli per la salute pubblica e l'incolumità dei cittadini dovute al rischio di diffusione del contagio, si rende necessario ed urgente disporre la chiusura totale nei giorni 12 e 13 aprile 2020 di tutti gli esercizi commerciali, alimentari (ivi compresa la consegna a domicilio), tabaccherie, edicole,

Ordinanza n. 9 del 08-04-2020

2/4



distributori di carburante, esclusi i distributori automatici collocati nelle aree di pertinenza agli stessi, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, al fine di evitare che i cittadini possano riversarsi presso gli esercizi commerciali, creando assembramenti vietati e rendendo difficile assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;

Dato atto che le prescrizioni del presente provvedimento non si pongono in contrasto né eccedono i limiti stabiliti in atti aventi forza di legge statali e regionali o con fonti secondarie o con atti di contenuto generale, essendo attuative delle misure già previste nei predetti atti, ma si ritengono necessarie ed urgenti in quanto imposte dalla particolare contingenza del momento dovuta all'emergenza epidemiologica in atto;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato art. 32 legge 833/78 che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 54, commi 4 e 6, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.

Tanto premesso,

### **ORDINA**

la chiusura totale per domenica 12 aprile (Santa Pasqua) e lunedì 13 aprile (Lunedì dell'Angelo) di tutti gli esercizi commerciali, alimentari (ivi compresa la consegna a domicilio), tabaccherie, edicole, distributori di carburante, esclusi i distributori automatici collocati nelle aree di pertinenza agli stessi, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie ricadenti sul territorio comunale.

### **DISPONE**

di dare la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sull'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Lesina e ogni altro mezzo idoneo a questo fine con valore di notifica, comunicazione ed informazione per tutti gli esercenti commerciali e per tutta la cittadinanza.

di trasmettere copia del presente provvedimento al personale dipendente alla Prefettura UTG di Foggia, alla locale Stazione dei Carabinieri.

### **COMUNICA**

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia Sede di Bari, nei termini e nei modi previsti dall'art. 29 e seguenti del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104 o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La violazione della predetta ordinanza sarà sanzionata nei modi previsti dall'art. 4 del D.L. 25.3.2020, n.19.



Lesina, 08/04/2020

**IL SINDACO**  
DOTT. ROBERTO CRISTINO

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

Ordinanza n. 9 del 08-04-2020

4/4

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI LESINA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 28-05-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: <https://cs.urbi.it/padbarcode/>





**COMUNE DI LESINA**  
Provincia di Foggia

**ORDINANZA**

**REG. GENERALE N. 9 del 08-04-2020**

Ufficio: AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, COMUNICAZIONE ESTERNA

**OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. CHIUSURA TOTALE DI TUTTI GLI ESERCIZI COMMERCIALI, ALIMENTARI, TABACCHERIE, EDICOLE, DISTRIBUORI DI CARBURANTE ESCLUSI I DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESENTI NELLE AREE DI PERTINENZA, ESCLUSE LE FARMACIE E PARAFARMACIE, NEI GIORNI 12 APRILE 2020 (SANTA PASQUA) E 13 APRILE 2020 (LUNEDI' DELL'ANGELO).**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lesina, 08-04-2020

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE I**  
**DOTT.SSA MARIA VINCENZA ESPOSITO**

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

